



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori DRAGO, ANASTASI, PUGLIA, LOREFICE, LEONE, DI PIAZZA, FENU, LANNUTTI, LANZI, Marco PELLEGRINI, LOMUTI, GALLICCHIO, CORBETTA, TRENTACOSTE, ANGRISANI, NATURALE, ROMANO, EVANGELISTA, GAUDIANO, MOLLAME, VANIN, AIROLA e CASTALDI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 MARZO 2019**

Modifiche all’articolo 13-*bis* della legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di equo compenso e clausole vessatorie per gli esercenti la professione forense e altre attività professionali

ONOREVOLI SENATORI. – Il comma 1 dell'articolo 19-*quaterdecies* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2017, n. 172, ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico, aggiungendo alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante disciplina dell'ordinamento della professione forense, l'articolo 13-*bis*, l'istituto dell'equo compenso.

Immaginato, inizialmente, come mezzo finalizzato a riequilibrare i rapporti di forza fra gli esercenti la professione forense da una parte e gli istituti bancari ed assicurativi, loro committenti, dall'altra, ha, in breve tempo, subito alcune importanti modifiche le quali, oltre a mutarne alcuni profili sostanziali, hanno notevolmente ampliato la platea dei soggetti destinatari delle norme contemplate dalla disciplina.

Il citato articolo 13-*bis*, in un rapporto di stretta connessione con l'equo compenso, ha inoltre definito, al comma 5, i criteri che determinano la « vessatorietà » delle clausole inserite nel contratto che disciplina lo svolgimento dell'incarico professionale (nella terminologia adottata dalle legge: la « convenzione »).

Fra le clausole considerate vessatorie rientrano quelle che prevedono facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto, la facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive da eseguire a titolo gratuito, l'anticipazione di spese da parte del professionista, la rinuncia al rimborso delle spese direttamente connesse alla prestazione dell'attività professionale, l'accettazione di termini di pagamento lunghi, eccetera.

Il comma 2 dell'articolo 19-*quaterdecies* del citato decreto-legge n. 148 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge

n. 172 del 2017, ha poi statuito che le disposizioni in materia di equo compenso e vessatorietà delle clausole previste per l'attività forense, trovano applicazione, in quanto compatibili anche alle prestazioni rese dai professionisti di cui all'articolo 1 della legge 22 maggio 2017, n. 81, cioè ai rapporti di lavoro autonomo di cui al titolo III del libro quinto del codice civile, ivi inclusi i rapporti di lavoro autonomo che hanno una disciplina particolare ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile.

La determinazione dei parametri da assumere ai fini della determinazione dei compensi è demandata, per la generalità dei lavoratori autonomi, ad appositi decreti ministeriali da adottarsi ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

Gli strumenti di tutela degli interessi della parte implicitamente considerata « debole » del rapporto contrattuale trovano applicazione in presenza di un fondamentale requisito, individuato nell'ultima parte del comma 1 dell'articolo 13-*bis* della legge 31 dicembre 2012, n. 247: quello che le convenzioni siano unilateralmente predisposte dalle imprese committenti la prestazione professionale.

Ciò ha fortemente limitato l'efficacia delle tutele introdotte dal più volte citato articolo 13-*bis* in quanto le società committenti, che facevano fino a quel momento ampio ricorso a formulari standardizzati che sottoponevano ai propri professionisti di fiducia con l'implicito messaggio che le condizioni contrattuali non potevano essere oggetto di diversa pattuizione, hanno abbandonato tali strumenti, tornando ad una negoziazione delle

condizioni contrattuali solo apparentemente condivisa e paritetica.

In realtà la condizione di debolezza contrattuale conduce spesso il professionista a dover subire le condizioni imposte dalla controparte, pena la perdita di opportunità di lavoro. Per le ragioni appena illustrate è possibile affermare che l'introduzione dell'articolo 13-*bis* della legge 31 dicembre 2012, n. 247, ha prodotto solo in parte gli effetti sperati.

Il presente disegno di legge ha la finalità di correggere gli aspetti della norma che ne hanno limitato l'efficacia, introducendo l'inderogabilità tanto dell'equo compenso

quanto della declaratoria di vessatorietà per le clausole contrattuali individuate dallo stesso articolo 13-*bis* e ciò anche nei casi di convenzioni non unilateralmente predisposte dalle imprese.

Con la modifica proposta, il professionista che risulti parte di una convenzione con una delle imprese di cui al comma 1 dell'articolo 13-*bis*, predisposta o meno unilateralmente, ha sempre la possibilità, salvi gli ordinari termini di decadenza, di far valere il proprio diritto a rivendicare un trattamento economico equo, nonché invocare la nullità delle clausole considerate vessatorie.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. All'articolo 13-*bis* della legge 31 dicembre 2012, n. 247, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* al comma 1, le parole: « , con riferimento ai casi in cui le convenzioni sono unilateralmente predisposte dalle predette imprese » sono soppresse;

*b)* il comma 3 è abrogato;

*c)* il comma 7 è abrogato.